

Regolamento di gestione del Fondo

FIDEURAM MASTER SELECTION

**Fondo comune di Investimento Mobiliare di tipo aperto multicomparto fondo di fondi
rientrante nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/65/CE
promosso e gestito da FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset
Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 20.02.2015 e successivamente integrato con modifiche da intendersi approvate in via generale e non sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia ed efficaci dal 01.01.2021. Successivamente, il presente Regolamento è stato integrato con modifiche approvate il 14.01.2022 dalla Banca d'Italia con provvedimento prot. n.° 0063402/22 e aventi efficacia dal 25.03.2022.

Il Regolamento di gestione del Fondo di Fondi "Fideuram Master Selection" si compone di tre parti:

- A) Scheda identificativa
- B) Caratteristiche del prodotto
- C) Modalità di funzionamento

INDICE

Parte A - Scheda identificativa

Art. 1 - Denominazione e tipologia del Fondo	pag.	3
Art. 2 - Durata del Fondo	pag.	3
Art. 3 - Società di Gestione del Risparmio	pag.	3
Art. 4 - Depositario	pag.	3
Art. 5 - Calcolo del valore della quota	pag.	3

Parte B - Caratteristiche del prodotto

Art. 1 - Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche.	pag.	3
Art. 2 - Politica di investimento dei singoli comparti	pag.	4
Art. 3 - Limiti alle operazioni con parti correlate.	pag.	5
Art. 4 - Proventi	pag.	5
Art. 5 - Regime delle spese	pag.	5

Parte C - Modalità di funzionamento

Art. 1 - Compiti e responsabilità della Società di Gestione	pag.	7
Art. 2 - Compiti e responsabilità del Depositario.	pag.	7
Art. 3 - Partecipazione al Fondo	pag.	8
Art. 4 - Conversione tra comparti	pag.	9
Art. 5 - Rimborso di quote	pag.	9
Art. 6 - Quote e certificati di partecipazione	pag.	10
Art. 7 - Modifiche del regolamento.	pag.	11
Art. 8 - Liquidazione dei comparti o del Fondo	pag.	11
Art. 9 - Valore unitario della quota e sua pubblicazione.	pag.	12
Art. 10 - Scritture contabili e relazioni periodiche	pag.	12
Art. 11 - Foro competente	pag.	12

PARTE A SCHEDA IDENTIFICATIVA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento di gestione, denominato Fideuram Master Selection, (di seguito il "Fondo") si caratterizza come fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/65/CE, ad accumulazione dei proventi, avente struttura multicomparto, specializzato nell'investimento in quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito OICR).

Il Fondo si suddivide nei seguenti comparti:

- Fideuram Master Selection Equity Global;
- Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets;
- Fideuram Master Selection Balanced.

ART. 2 - DURATA DEL FONDO

1. La durata del Fondo e dei singoli comparti è fissata al 31 dicembre 2050, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal successivo art. 8 della Parte C e potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi almeno cinque anni prima della scadenza, con conseguente modifica del presente Regolamento di gestione.

ART. 3 - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. La Società di Gestione del Fondo di cui al presente Regolamento è FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in forma abbreviata Fideuram Asset Management SGR S.p.A. - (di seguito anche "Società di Gestione" o "SGR").
2. Fideuram Asset Management SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Montebello 18, già iscritta al n. 32, dal 23 luglio 2014 è stata iscritta al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM e dal 20 gennaio 2016 al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia e di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 58/98. Fideuram Asset Management SGR S.p.A. appartiene al "Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo" (di seguito, il "Gruppo").

Sito Internet: www.fideuramispsgr.it.

ART. 4 - DEPOSITARIO

1. Il Depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale in Milano, via Ferrante Aporti, 10 ed iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche, tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo sono svolte da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, per il tramite dell'Ufficio Controlli del Depositario dislocato presso la sede di via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote di ciascun Fondo sono svolte da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.
3. Presso la sede del Depositario sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla redazione, l'ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale.
4. Sito Internet: www.statestreet.com/it.

ART. 5 - CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

1. La SGR calcola il valore unitario delle quote di partecipazione dei singoli comparti con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionali italiane. Il valore unitario delle quote di ciascun comparto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
2. Tale valore è altresì reperibile sul sito Internet: www.fideuramispsgr.it.

PARTE B CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ART. 1 - OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 - Oggetto

Il patrimonio del Fondo può essere investito in quote o azioni di OICVM promossi o gestiti oltre che da terzi anche da società rientranti nel gruppo di appartenenza della SGR. Tali ultimi investimenti non potranno essere superiori al 30% delle attività del singolo comparto. Gli investimenti, ivi inclusi quelli in UCITS Exchange Traded Funds (UCITS ETF), saranno effettuati coerentemente con le politiche di investimento proprie di ciascun comparto e meglio specificate nel successivo art. 2. Nel rispetto dei vincoli di destinazione degli investimenti specifici di ciascun comparto e, comunque, nell'osservanza degli eventuali limiti imposti dalla normativa anche valutaria, al Fondo sono consentite tutte le operazioni ammesse dalle norme di legge e di vigilanza.

Nella gestione del Fondo la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, nonché dei vincoli quantitativi indicati al successivo art. 2 per ciascun comparto, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di:

- copertura dei rischi presenti nei portafogli dei singoli comparti del Fondo (ad esempio copertura del rischio presente in un OICR azionario europeo con la vendita di un futures sull'azionario europeo, ovvero copertura dell'esposizione valutaria implicita in un fondo esposto ad una valuta con

- contratti forward sulla valuta stessa);
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

La SGR può altresì effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.), utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide in Euro e/o in valuta estera, compatibilmente con la politica di investimento di ciascun comparto.

A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici di ciascun comparto, resta comunque ferma la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento.

I.2 - Politica di investimento e altre caratteristiche

La Società di Gestione seleziona gli OICR oggetto dell'investimento mediante un processo di gestione suddiviso in due fasi:

- determinazione dell'allocazione in OICR in base alla strategia di gestione, alla specializzazione geografica, allo stile di gestione (value/growth), alla capitalizzazione delle società incluse negli OICR (big/medium/small caps) e alla specializzazione settoriale nonché ai criteri di sostenibilità Environmental, Social e Governance ("ESG"). È possibile utilizzare OICR non specializzati, purché la loro politica di gestione sia compatibile con quella dei relativi comparti di Fideuram Master Selection;
- selezione dei gestori attraverso una combinazione di analisi quantitativa e qualitativa.

L'analisi quantitativa è utilizzata per valutare la capacità del gestore di generare rendimenti superiori alla media. Gli OICR vengono analizzati sia singolarmente che in chiave comparativa.

L'analisi quantitativa è altresì essenziale ai fini della determinazione delle esposizioni dei singoli comparti in termini di allocazione geografica, stile di gestione (value/growth), segmenti di capitalizzazione (big, medium/small caps) ed esposizione settoriale (energy, technology, media, ecc.) ed, in generale, per una corretta applicazione del controllo del rischio.

L'analisi qualitativa è basata sulla conoscenza dei gestori degli OICR oggetto dell'investimento e su un'analisi puntuale dell'informativa proveniente dai gestori stessi. Con tali presupposti è possibile valutare la qualità del processo di investimento, la sua stabilità, l'accuratezza delle attività di ricerca e analisi, la stabilità del team di gestione e la presenza di adeguate attività di controllo e gestione del rischio.

La gestione del Fondo integra nel processo di investimento i criteri ESG.

Le caratteristiche ambientali e sociali del Fondo sono promosse

attraverso una strategia di investimento che integra le valutazioni di sostenibilità sugli OICR di terzi tramite un'attività di analisi dedicata per il tramite di uno e/o più indicatori ESG quali quantitativi per la cui elaborazione la SGR potrebbe avvalersi di un data provider specializzato e riconosciuto dal mercato.

Il processo di gestione è caratterizzato dalla selezione degli asset attraverso analisi quantitative e qualitative che integrano i criteri ESG, per individuare gli investimenti che, sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano delle aspettative di rendimento migliori rispetto al benchmark. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell'evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell'analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).

La selezione degli investimenti del Fondo sarà caratterizzata in misura principale, ovvero in misura maggiore al 50% della composizione del totale portafoglio del singolo comparto, da strumenti che, oltre alle informazioni di natura fondamentale, considerano vincolanti anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario nel proprio processo di investimento ovvero gli strumenti sostenibili ai sensi dell'articolo 8 e/o dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 emessi e gestiti da Asset Manager che hanno superato un processo di screening interno definito in specifiche politiche interne. Questo permette al fondo di applicare un approccio sostenibile vincolante e significativo con l'ambizione di tenere elevato il profilo sostenibile mirando a ridurre il rischio di sostenibilità. In ragione della sua composizione è probabile che sia soggetto a differenze di rendimento significative se confrontato a un indice azionario globale, anche per periodi di tempo relativamente lunghi. Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata, che considerano anche i rischi di sostenibilità.

Si terrà, inoltre, conto – nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa - dei principali effetti negativi (cd. "PAI") derivanti dalle proprie decisioni di investimento identificati come prioritari dalla Politica sostenibile e responsabile.

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web <http://www.fideuramispsgr.it/it/sostenibilita/sostenibilita/> alla sezione "Sostenibilità".

ART. 2 - POLITICA DI INVESTIMENTO DEI SINGOLI COMPARTI

2.1 - Fideuram Master Selection Equity Global

La gestione del comparto è diretta all'investimento del patrimonio in quote o azioni di OICVM - la cui misura non sarà inferiore al 70% e potrà raggiungere il 100% del totale delle attività dello stesso - che investono sui mercati azionari internazionali dei Paesi

Sviluppati al fine di comporre un portafoglio opportunamente diversificato che si caratterizzi per una esposizione variabile ai differenti tipi di OICR in funzione dello stile di gestione (growth/value), del segmento di capitalizzazione (big/medium/small caps) e dell'orientamento settoriale (energy, technology, media ecc.), senza essere connotato, a priori, da alcuno di essi.

Gli investimenti in quote o azioni di OICR che investono nei mercati azionari emergenti non possono eccedere il 10% del totale delle attività del comparto.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo I.1.

L'esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Tale esposizione è concessa fino al 30% del valore complessivo netto del comparto (leva pari a 1,3 volte).

Il fondo può tuttavia investire in OICR che a loro volta prevedono un potenziale utilizzo della leva superiore al 30%.

Una quota del totale delle attività del comparto potrà essere inoltre investita in strumenti finanziari del mercato monetario quotati e in depositi bancari.

2.2 - Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets

La gestione del comparto è diretta all'investimento del patrimonio in quote o azioni di OICVM - la cui misura non sarà inferiore al 70% e potrà raggiungere il 100% del totale delle attività dello stesso - che investono sui mercati azionari dei paesi emergenti del mondo intero al fine di comporre un portafoglio opportunamente diversificato che si caratterizzi per una esposizione variabile ai differenti tipi di OICR in funzione dello stile di gestione (growth/value), del segmento di capitalizzazione (big/medium/small caps) e dell'orientamento settoriale (energy, technology, media ecc.), senza essere connotato, a priori, da alcuno di essi.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo I.1.

L'esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Tale esposizione è concessa fino al 30% del valore complessivo netto del comparto (leva pari a 1,3 volte).

Il fondo può tuttavia investire in OICR che a loro volta prevedono un potenziale utilizzo della leva superiore al 30%.

Una quota del totale delle attività del comparto potrà essere inoltre investita in strumenti del mercato monetario quotati e in depositi bancari.

2.3 - Fideuram Master Selection Balanced

La gestione del comparto è diretta all'investimento del patrimonio ai fini della rivalutazione del capitale tramite un approccio diversificato.

Tale obiettivo è perseguito investendo prevalentemente in quote di OICVM di tipo bilanciato, obbligazionario e azionario - la cui misura non sarà inferiore al 60% e potrà raggiungere il 100% del totale delle attività del comparto; lo stesso potrà altresì investire

in maniera significativa in quote di OICR ed UCITS Exchange Traded Funds (UCITS ETF) di natura monetaria nonché, nel limite del 30% del totale delle attività del comparto, in quote di OICVM flessibili.

Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali e, per la parte azionaria, è possibile la diversificazione degli investimenti in tutti gli stili di gestione nonché per capitalizzazione di mercato.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo I.1.

L'esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Tale esposizione è concessa fino al 30% del valore complessivo netto del comparto (leva pari a 1,3 volte).

Il comparto può tuttavia investire in OICR che a loro volta prevedono un potenziale utilizzo della leva superiore al 30%.

Una quota del totale delle attività del comparto potrà essere inoltre investita in strumenti finanziari del mercato monetario quotati e in depositi bancari.

ART. 3 - LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Fondo investe in quote o azioni di OICR gestiti o istituiti dalla Società di Gestione o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta con il limite del 30% delle attività del singolo comparto.

ART. 4 - PROVENTI

Il Fondo è del tipo "ad accumulazione dei proventi"; pertanto i proventi di ciascun comparto non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono sempre reinvestiti nel comparto stesso.

ART. 5 - REGIME DELLE SPESE

1) Oneri a carico dei singoli partecipanti

a) Commissione di sottoscrizione

A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, calcolata in percentuale sull'importo lordo versato in base al Totale dei Versamenti Netti effettuati sul medesimo contratto di investimento e alla Classe di Patrimonio Potenziale dichiarata dall'investitore.

Per Totale dei Versamenti Netti si intende la sommatoria di:

- il versamento in corso di effettuazione,
- la differenza tra il totale dei versamenti ed il totale delle liquidazioni effettuati sul contratto. Questa differenza, se negativa, deve considerarsi pari a zero.

Per Classe di Patrimonio Potenziale si intende il patrimonio potenziale sul medesimo contratto di investimento che l'investitore

al momento della sottoscrizione iniziale, può dichiarare di voler raggiungere, mediante ulteriori versamenti.

Le aliquote sono riportate nella sottostante tabella:

Classi di Versamenti Netti (Euro/000)	Classi di Patrimonio Potenziale - Euro/000 (*)						
	A Da 0 a 150	B Da 150 a 500	C Da 500 a 1.000	D Da 1.000 a 3.500	E Da 3.500 a 4.000	F Da 4.000 a 5.000	K Da 5.000
Da 0 a meno di 50	3,0%	2,8%	2,6%	2,4%	1,8%	0,9%	0,0%
Da 50 a meno di 100	2,6%	2,4%	2,2%	2,0%	1,4%	0,7%	0,0%
Da 100 a meno di 150	2,2%	2,0%	1,8%	1,6%	1,2%	0,6%	0,0%
Da 150 a meno di 500	-	1,5%	1,3%	1,0%	0,7%	0,4%	0,0%
Da 500 a meno di 3.500	-	-	0,6%	0,4%	0,32%	0,2%	0,0%
Da 3.500	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

Commissione di conversione

Sui versamenti effettuati mediante conversione di quote, si applicano le aliquote riportate nella sottostante tabella:

Classi di Versamenti Netti (Euro/000)	Classi di Patrimonio Potenziale - Euro/000 (*)						
	A Da 0 a 150	B Da 150 a 500	C Da 500 a 1.000	D Da 1.000 a 3.500	E Da 3.500 a 4.000	F Da 4.000 a 5.000	K Da 5.000
Da 0 a meno di 50	2,1%	1,9%	1,7%	1,6%	1,2%	0,6%	0,0%
Da 50 a meno di 100	1,8%	1,6%	1,5%	1,3%	0,9%	0,5%	0,0%
Da 100 a meno di 150	1,6%	1,4%	1,2%	1,1%	0,8%	0,4%	0,0%
Da 150 a meno di 500	-	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%
Da 500 a meno di 3.500	-	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%
Da 3.500	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

(*) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale "A" si applica per importi da euro 0 a 149.999).

Spese amministrative

Le spese amministrative a carico del sottoscrittore ammontano a:

- Diritto fisso di Euro 1,00 per ogni conferma di investimento;
- Diritto fisso di Euro 5,00 per ogni operazione di rimborso;
- Rimborso spese forfettario di Euro 10,00 per ogni operazione di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal partecipante oltre al rimborso spese postali effettivamente sostenute.

I diritti fissi di cui sopra potranno essere aggiornati ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di tali aggiornamenti la Società di Gestione provvederà a dare adeguata informazione.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente regolamento. La Società di Gestione impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo, ai quali nulla è dovuto dai sottoscrittori.

Spese a carico dei singoli comparti e del Fondo

Le spese a carico di ciascun comparto sono costituite dal compenso alla Società di Gestione, così determinato:

- a) Un compenso composto dalla provvigione di gestione dovuta alla SGR, nella misura mensile di 1/12 dell'1,80% calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni singolo comparto e prelevata dalla disponibilità di ciascun comparto il primo giorno lavorativo del mese successivo e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, nella misura massima dello 0,03%. Ferme restando le anzidette modalità di calcolo e di prelievo, limitatamente al comparto "Fideuram Master Selection Balanced", la percentuale della provvigione di gestione è pari all'1,75%;
- b) Il limite massimo prelevabile a titolo di provvigione di gestione (c.d. *fee cap*) è pari al 2,475% del patrimonio medio giornaliero del comparto, rilevato nell'anno solare di riferimento.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della commissione di incentivo del Fondo, ai sensi dell'art 28, del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento del Comparto.

La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

c) il compenso da riconoscere al Depositario è determinato in una commissione nella misura massima dello 0,07% annuo (IVA compresa) applicata al valore dei NAV (Net Asset Value, dove per valore del NAV si intende la media mensile del patrimonio giornaliero) dei Fondi; la liquidazione dei corrispettivi ha luogo trimestralmente;

d) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;

e) gli oneri diretti e indiretti connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento; eventuali ristorni, riconosciuti alla Società di Gestione da parte degli OICR acquistati o dei distributori di questi, sono interamente retrocessi ai singoli comparti di pertinenza;

f) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

g) le spese degli avvisi inerenti alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza relative ad uno specifico comparto;

h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di un comparto;

i) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal singolo comparto e le spese connesse;

j) le spese di pubblicazione dei prospetti periodici dei comparti e degli avvisi in caso di liquidazione o fusione degli stessi;

- k) il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla Consob;
l) le spese di revisione dei conti inerenti la contabilità e la certificazione dei rendiconti (ivi compreso quello finale di liquidazione) dei comparti.

Ove alcune delle spese di cui sopra non siano direttamente imputabili al singolo comparto, le stesse saranno ripartite tra i comparti interessati in proporzione al patrimonio netto di ciascuno; analogamente, ove le citate spese siano imputabili al Fondo, le stesse saranno ripartite tra tutti i comparti con il medesimo criterio.

Il pagamento delle spese e degli oneri sopra indicati è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità dei conti dei singoli comparti con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Gli investimenti effettuati in quote o azioni di OICR “collegati” non comportano spese di sottoscrizione e/o rimborso. Inoltre, sul patrimonio investito in OICR “collegati” la SGR potrà prelevare un compenso di natura provvigionale pari all’eventuale, se positiva, differenza tra le provvigioni di gestione complessive del Fondo e quelle del Fondo “collegato” oggetto di investimento.

2) Spese a carico della Società di Gestione.

Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo, dei singoli comparti o dei partecipanti.

PARTE C MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ART. I - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La Società di Gestione provvede all’organizzazione del Fondo ed all’amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché alla gestione del patrimonio di ciascun comparto mediante l’investimento avente ad oggetto gli strumenti finanziari indicati agli artt. 1 e 2 della Parte B del presente Regolamento di gestione.
2. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell’adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
3. Il Consiglio di Amministrazione della SGR determina la politica di investimento delegandone l’attuazione, conformemente alle previsioni statutarie, a propri membri o a dirigenti della società stessa.
4. Nell’espletamento dei suoi compiti, la SGR può avvalersi, a titolo consultivo, di consulenti esterni, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione in ordine alle scelte adottate.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di affidare a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nei termini indicati dalle disposizioni di legge, specifiche scelte di investimento nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio di ciascun comparto del Fondo definiti di tempo in tempo dallo stesso.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Esse

stabiliscono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria e sono conferite nel rispetto e con i limiti fissati dalla normativa vigente.

6. La SGR esercita, nell’interesse dei partecipanti, i diritti inerenti agli strumenti finanziari nei quali sono investiti i Comparti del Fondo, fermo restando il divieto di partecipare a sindacati di controllo.

Nell’ipotesi in cui la Società di Gestione intenda attribuire ad altra SGR l’attività di organizzazione dei Fondi e di amministrazione dei rapporti con i partecipanti ovvero quella di gestione del patrimonio, essa provvederà:

- alla conseguente modifica del Regolamento al fine di consentire l’esatta individuazione della SGR subentrante, dei compiti alla stessa attribuiti e degli organi competenti per la scelta degli investimenti;
- a rendere apposita comunicazione ai partecipanti mediante avviso secondo le previsioni di cui al successivo art. 7, comma 3 e 4 della Parte C. L’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la nuova SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni attribuitele e comunque non prima del termine di sospensiva di cui al richiamato art. 7, comma 5 della Parte C.

ART. 2 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. Il Depositario è incaricato della custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, della verifica della proprietà nonché della tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non affidate a soggetti terzi della detenzione e delle disponibilità liquide del Fondo. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Depositario svolge inoltre ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98, dalle disposizioni comunitarie direttamente applicabili in materia, dalle prescrizioni degli Organi di Vigilanza e dal Regolamento di Gestione.
2. Tutti i conti del Fondo intrattenuti presso il Depositario sono intestati alla Società di Gestione e rubricati a nome di ciascun comparto.
3. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. La responsabilità del Depositario per la perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia è regolata ai sensi del D.Lgs. 58/98 e relative disposizioni attuative. Ferma restando la propria responsabilità per la custodia degli averi di pertinenza dei singoli comparti e previo assenso della SGR il Depositario ha facoltà di subdepositare gli strumenti finanziari del Fondo presso soggetti scelti nell’ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d’Italia, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
4. Le funzioni di emissione ed estinzione dei certificati di partecipazione al Fondo sono accentrate presso la sede del Depositario. Le operazioni di rimborso delle quote di partecipazione possono essere accentrate sia presso la sede del Depositario che della mandataria Fideuram S.p.A. (di seguito, la “Banca”).
5. La Società di Gestione può revocare in ogni momento l’incarico conferito al Depositario. Quest’ultima può a sua

volta rinunciarsi, con preavviso non inferiore a sei mesi; tuttavia l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- la Società di Gestione abbia stipulato una convenzione con altra banca in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del Regolamento sia approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nonché dall'Organo di Vigilanza e pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- le attività di pertinenza dei singoli comparti siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle quote di uno o più comparti o acquisto, a qualsiasi titolo, dei certificati rappresentativi delle stesse. Al Fondo possono partecipare tutte le persone fisiche e le persone giuridiche.
2. La Società di Gestione non permette l'utilizzo di pratiche di "market timing". A tal fine la SGR si riserva di non accettare domande di sottoscrizione da parte di un investitore, se ha motivo di ritenere che utilizzi tali pratiche, nonché di adottare le misure necessarie per tutelare gli altri sottoscrittori del Fondo.
3. Le quote unitarie di partecipazione a ciascun comparto sono tutte di uguale valore e conferiscono gli stessi diritti ai possessori.
4. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione dei partecipanti al presente Regolamento che verrà consegnato ai sottoscrittori che ne facciano richiesta.
5. Le quote del Fondo possono essere sottoscritte unicamente mediante versamenti in unica soluzione. L'importo minimo della prima sottoscrizione è fissato in Euro 5.000, mentre per i versamenti aggiuntivi l'importo minimo è pari a Euro 2.500.
6. Gli importi versati possono essere destinati a più comparti del Fondo, con un importo minimo di Euro 1.000 per ciascun comparto da indicare all'atto della sottoscrizione.
7. La sottoscrizione di quote del Fondo si realizza unicamente mediante conferimento di mandato con rappresentanza a Fideuram S.p.A. inoltrando alla stessa, per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, apposita lettera di mandato (Modulo di sottoscrizione), debitamente compilata e sottoscritta, ed effettuando il contestuale versamento dell'importo lordo indicato nella medesima lettera di mandato.
8. In virtù del mandato conferito a Fideuram S.p.A. provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le quote, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alle richieste di rimborso inoltrate dal sottoscrittore medesimo.
9. Il conferimento di tale mandato - il cui contenuto viene integralmente riportato nell'ambito dei documenti di sottoscrizione - non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal presente Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell'incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico del sottoscrittore, nel presente Regolamento di gestione.
10. Il partecipante può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito a Fideuram S.p.A..

11. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente quelli indicati al successivo comma 12, ad eccezione dell'assegno bancario o circolare. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al successivo art. 6 - Quote e certificati di partecipazione.
12. I mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione di quote del Fondo sono quelli in appresso indicati:
 - **assegno bancario emesso esclusivamente da uno o più mandanti all'ordine del soggetto incaricato del collocamento - NON TRASFERIBILE;**
 - **assegno bancario o circolare emesso con la clausola NONTRASFERIBILE a favore di uno o più mandanti e da questi girato per l'incasso a FIDEURAM S.p.A. all'ordine del soggetto incaricato del collocamento;**
 - **bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine del soggetto incaricato del collocamento;**
 - **addebito su conto corrente presso FIDEURAM S.p.A. a favore del soggetto incaricato del collocamento;**
 - **girofondi derivante da liquidazione di quote/azioni di altri organismi di investimento collettivo o gestioni patrimoniali gestiti da Società controllate da FIDEURAM S.p.A..**
13. Gli accrediti si intendono salvo buon fine.
14. Ove il mezzo di pagamento risulti insoluto i soggetti incaricati del collocamento, per il tramite della mandataria Fideuram S.p.A., sono autorizzati a richiedere alla Società di Gestione il rimborso delle quote e a rivalersi sul ricavato salvo il diritto degli stessi alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.
15. Nel caso di utilizzo di un bonifico bancario o di girofondi, si darà seguito alla sottoscrizione anche nel caso in cui l'importo conferito si discosti da quello dichiarato sul modulo di sottoscrizione, purché tale scostamento sia di entità non superiore al 10% dell'importo dichiarato.
16. I soggetti incaricati del collocamento provvedono ad incassare i mezzi di pagamento ricevuti e ad accreditare la mandataria Fideuram S.p.A., con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi stessi, affinché questa possa procedere all'esecuzione del mandato a sottoscrivere. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nella lettera di mandato.
17. I soggetti incaricati del collocamento che si avvalgono di promotori finanziari, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 l del D.Lgs. n. 58/98, si impegnano affinché questi ultimi trasmettano loro immediatamente, qualora a ciò incaricati dal sottoscrittore, la lettera di mandato ed il relativo mezzo di pagamento.
18. I dati contenuti nelle richieste di sottoscrizione di quote del Fondo pervenute ai soggetti incaricati del collocamento entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, sono, da questi, fatti pervenire alla SGR, per il tramite della mandataria Fideuram S.p.A., entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste di sottoscrizione pervenute ai soggetti incaricati del collocamento oltre le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno lavorativo successivo.

19. La mandataria Fideuram S.p.A. provvederà a compilare ed a far pervenire alla Società di Gestione apposita domanda di sottoscrizione con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi dagli stessi conferiti il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile, per valuta, il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo ovvero a quello di ricevimento della richiesta di sottoscrizione ovvero, nel caso di bonifico o girofondi a quello di ricezione della contabile del l'avvenuto accredito, se posteriori. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, si terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.
- Congiuntamente all'invio della domanda di sottoscrizione, la mandataria Fideuram S.p.A. provvederà a trasferire in favore di Fideuram Asset Management SGR S.p.A. nel conto rubricato allo specifico comparto, prescelto dal sottoscrittore, l'importo lordo versato, con la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.
20. La Società di Gestione impegna contrattualmente anche agli effetti dell'art. 1411 c.c. - sia i soggetti incaricati del collocamento, sia la mandataria Fideuram S.p.A circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopraindicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
21. Il numero delle quote e frazioni millesimali di esse arrotondate con il metodo commerciale da assegnare a ciascun sottoscrittore viene determinato dalla Società di Gestione dividendo l'importo versato, al netto delle commissioni di sottoscrizione e delle spese postali e amministrative, ove previste, per il valore della quota relativo al giorno di riferimento. Quest'ultimo è il giorno in cui la Società di Gestione ha avuto notizia certa della sottoscrizione e coincide con il giorno di maturazione della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero quello di ricezione della richiesta di sottoscrizione o, nel caso di girofondi o bonifico bancario, quello di ricezione della contabile di avvenuto accredito, se posteriori.
22. Per le sottoscrizioni effettuate fuori sede, l'efficacia del contratto è subordinata al decorso dei sette giorni di cui all'art. 30, 6° comma, del D.Lgs. n. 58/98. La norma non riguarda le successive sottoscrizioni nel Fondo e le sottoscrizioni mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al comparto prescelto, il giorno di regolamento dei corrispettivi, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento ossia il giorno in cui la mandataria Fideuram S.p.A. ha effettuato, sul conto di Fideuram Asset Management SGR S.p.A. rubrica del comparto cui è destinata la sottoscrizione, il bonifico degli importi versati dal sottoscrittore.
23. La Società di Gestione invierà direttamente al sottoscrittore la conferma degli investimenti effettuati.
24. In ogni caso nelle conferme saranno precisati: la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle

quote attribuite ed il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce, l'eventuale reddito da capitale e l'eventuale ritenuta fiscale applicata.

25. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.

ART. 4 - CONVERSIONE TRA COMPARTI

1. Ogni sottoscrittore può richiedere la conversione di tutte o parte delle quote da lui possedute in uno o più comparti in quote di uno o più comparti differenti. Le operazioni di passaggio tra comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza; le richieste sono inoltrate alla mandataria Fideuram S.p.A., direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. In tale ultimo caso questi si impegnano affinché i propri promotori finanziari trasmettano loro immediatamente, qualora a ciò incaricati dal partecipante, le richieste di conversione.
2. I dati contenuti nelle richieste di conversione pervenute ai soggetti incaricati del collocamento entro le ore 17,30 di ogni giorno lavorativo, sono, da questi, fatti pervenire alla SGR, tramite la mandataria Fideuram S.p.A., entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste pervenute ai soggetti incaricati del collocamento dopo le ore 17,30 si considerano ricevute il giorno bancario lavorativo successivo.
3. La Società di Gestione impegna contrattualmente anche agli effetti dell'art. 1411 c.c. - sia la mandataria Fideuram S.p.A. sia i soggetti incaricati del collocamento circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
4. Le richieste di conversione sono regolate applicando sia alle quote da liquidare che a quelle da sottoscrivere, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale, il prezzo determinato in base al valore della quota calcolato nel secondo giorno bancario lavorativo successivo a quello di ricezione delle richieste medesime presso la SGR, riferito ai valori di mercato del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione delle stesse. A fronte di ogni conversione effettuata la Società di Gestione provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera indicante i dati relativi alle quote convertite ed al loro valore unitario.
5. Il trasferimento degli importi dal comparto di provenienza a quello di destinazione, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale di cui al Prospetto d'offerta, avviene con valuta compensata.
6. Le commissioni a carico dell'investitore per le operazioni di conversione sono descritte nella Parte B del presente Regolamento di gestione.
7. Alle operazioni di conversione non si applica la sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30 comma 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 5 - RIMBORSO DI QUOTE

1. I partecipanti al Fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi

momento il rimborso totale o parziale delle loro quote di partecipazione salvo quanto previsto al successivo art. 8 della Parte C del presente Regolamento di gestione.

Non sono previste commissioni di rimborso. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.

2. Le richieste di rimborso, scritte o mediante tecniche di comunicazione a distanza, che possono essere redatte in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard, debitamente sottoscritte, devono contenere le generalità del richiedente, il numero delle quote ovvero l'importo da rimborsare, le istruzioni circa le modalità di pagamento nonché, in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative all'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote non oggetto di rimborso.
3. In virtù del mandato conferito a Fideuram S.p.A. le domande devono essere inoltrate alla stessa - Piazzale G. Douhet n. 31, Roma - unitamente al certificato rappresentativo delle quote, qualora ritirato dal partecipante, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. In tale ultimo caso questi si impegnano affinché i propri promotori finanziari trasmettano loro immediatamente, qualora a ciò incaricati dal partecipante, le richieste di rimborso.
4. I dati contenuti nelle richieste di rimborso pervenute ai soggetti incaricati del collocamento entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, sono, da questi, fatti pervenire alla SGR, tramite la mandataria Fideuram S.p.A., entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste pervenute ai soggetti incaricati del collocamento dopo le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno bancario lavorativo successivo.
5. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche agli effetti dell'art. 1411 c.c. - sia la mandataria Fideuram S.p.A. sia i soggetti incaricati del collocamento circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge. Il controvalore del rimborso viene individuato dalla Società di Gestione sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento che è quello di ricezione delle richieste di rimborso presso la SGR.
6. Per richieste di rimborso di quote del comparto Fideuram Master Selection Equity New World, qualora siano di un importo superiore a Euro 1.000.000 o, comunque, superiore al 5% del patrimonio netto del comparto stesso, ed il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione delle stesse e la data di arrivo della richiesta di rimborso sia inferiore a 10 giorni, il controvalore del rimborso viene individuato sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di rimborso presso la SGR.
7. Su istruzione della Società di Gestione, la Banca Depositaria, annulla i certificati e corrisponde ai partecipanti, direttamente ovvero tramite la mandataria Fideuram S.p.A., il controvalore delle quote rimborsate, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale di cui al Prospetto d'offerta e dei diritti fissi di rimborso indicati nella precedente Parte B, per conto della Società di Gestione, con le modalità, a scelta del partecipante, di seguito indicate:
 - **assegno** intestato al partecipante ed inviato al domicilio

da lui eletto;

- **bonifico bancario** presso un conto corrente intestato al partecipante o su un conto corrente intestato a Fideuram S.p.A. presso sé stessa in qualità di mandataria;
- **accredito** su un conto in essere a nome di Fideuram S.p.A. presso sé stessa da utilizzare quale mezzo di pagamento per la sottoscrizione, da parte del medesimo partecipante, di altri prodotti o servizi gestiti dalla SGR e collocati da Fideuram S.p.A. ("switch").

Per le richieste di rimborso pervenute tramite tecniche di comunicazione a distanza il controvalore delle quote rimborsate, viene corrisposto, a scelta del partecipante, con i mezzi di pagamento dianzi indicati, ad eccezione dell'assegno.

La corresponsione del controvalore delle quote rimborsate effettuata dalla mandataria Fideuram S.p.A. non comporta oneri o aggravii aggiuntivi a carico dei partecipanti.

8. La materiale corresponsione del rimborso viene effettuata nel più breve termine ed al massimo entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Società di Gestione della richiesta di rimborso e dei relativi certificati.
9. Il rimborso è sospeso sino a che il buon fine del mezzo di pagamento sia stato accertato ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla data di regolamento della sottoscrizione. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
10. La Società di Gestione, con comunicazione immediata alla Banca d'Italia e alla Consob, può prorogare il rimborso delle quote fino ad un mese dalla ricezione della domanda, qualora le richieste di rimborso siano di importo tale da obbligare a ingenti repentini smobilizzi degli investimenti che possano arrecare pregiudizio alla totalità dei partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.

ART. 6 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati sono nominativi e possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente l'emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. È facoltà della Banca

procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati al portatore in certificati nominativi, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

ART. 7 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento di gestione saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sottoposte alla Banca d'Italia per l'approvazione.
Per l'attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dei criteri generali della Banca d'Italia, potrà essere previsto il conferimento di una delega permanente al Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del testo regolamentare. Il testo così modificato sarà portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
2. Delle modifiche apportate sarà data notizia sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
3. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR, ovvero che riguardano le caratteristiche dei comparti del Fondo o che incidano negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, la SGR provvederà ad informare tempestivamente i partecipanti di tali circostanze, oltre che tramite pubblicazione sul quotidiano indicato al comma precedente, anche per il mezzo di apposita comunicazione.
4. L'efficacia delle modifiche di cui al comma precedente sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle stesse.
5. Con riferimento alle modifiche di cui al precedente comma 4, la SGR potrà procedere all'applicazione di termini ridotti di efficacia qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del Fondo o del singolo comparto e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti.
6. Per le altre modifiche il termine di efficacia è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, a decorrere dalla data di pubblicazione delle stesse, anche con effetto immediato, qualora tali modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

7. La Società di Gestione provvederà a rimettere gratuitamente il nuovo testo del Regolamento ai partecipanti che ne faranno richiesta.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPARTI O DEL FONDO

1. La liquidazione dei singoli comparti o del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa di cui alla Parte A o di quello eventuale al quale esso sarà statoprorogato, ovvero anche prima di tale data:
 - nel caso di scioglimento della Società di Gestione;
 - per deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione che decida motivatamente la rinuncia all'attività di promozione di uno o di più comparti o del Fondo, di amministrazione dei rapporti con i partecipanti e di gestione del Fondo o del singolo comparto. Questa non può essere rinunciata se non per giusta causa.
2. In tali casi la Società di Gestione informa preventivamente la Banca d'Italia in merito alla decisione di procedere alla liquidazione.
3. La liquidazione dei singoli comparti o del Fondo, sia per scadenza del termine di durata, che anticipata, avverrà con le seguenti modalità:
 - a) la delibera di liquidazione sarà pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
 - b) l'emissione ed il rimborso delle quote saranno sospesi a partire dalla data della delibera di liquidazione; analogamente, e a decorrere dalla stessa data, cesserà ogni ulteriore attività di investimento;
 - c) il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, sotto la sorveglianza del Collegio Sindacale e nei limiti di legge, provvede a liquidare l'attivo dei singoli comparti o del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consigliomedesimo e portato a conoscenza degli Organi di Controllo;
 - d) terminate le operazioni di realizzo, il Consiglio di Amministrazione redige il rendiconto finale di liquidazione con relazione illustrativa, indicando il riparto spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - e) la società incaricata della revisione della contabilità dei comparti o del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene le operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
 - f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - g) il Depositario o la mandataria Fideuram S.p.A., su istruzioni della Società di Gestione, provvedono al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui al precedente art. 5,

comma 2 della presente Parte C;

- h) le somme spettanti ai partecipanti, non riscosse entro 3 mesi dall'inizio dell'operazione di rimborso, rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione dei comparti o del Fondo e con sottorubriche indicanti il nome e cognome dell'aveente diritto se trattasi di certificati nominativi, ovvero l'elenco dei numeri di serie dei certificati se questi sono al portatore. I diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso si prescrivono a favore della Società di Gestione qualora non esercitati nei termini di legge;
- i) la procedura di liquidazione dei comparti o del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle somme non riscosse dagli aventi diritto.

ART. 9 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare pubblicazione.
3. La SGR può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, ivi compresa l'interruzione temporanea - per ragioni diverse da quelle ordinarie - dell'attività di una Borsa Valori le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante dei titoli di pertinenza di ciascun Fondo.
4. Al cessare di tali situazioni la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti; pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più

dettagliate dalla SGR.

- Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
6. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa sopra prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

ART. 10 - SCRITTURE CONTABILI E RELAZIONI PERIODICHE

1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal Codice Civile, e con le stesse modalità, la Società di Gestione deve redigere:
 - a) il libro giornale del Fondo comune, organizzato in sezionali per ciascun comparto, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione a ciascun comparto e le operazioni relative alla gestione dei comparti;
 - b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale il rendiconto della gestione del Fondo comune organizzato in sezionali per ciascun comparto, accompagnato da una relazione degli amministratori;
 - c) entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione, organizzata in sezionali per ciascun comparto, relativa ai primi sei mesi di esercizio;
 - d) con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionali italiane, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto di ciascun comparto.
2. I prospetti giornalieri, i rendiconti della gestione del Fondo e le relazioni semestrali sono a disposizione del pubblico nella sede della Società di Gestione. I documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) sono a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera d) è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono inoltre a disposizione del pubblico nella sede del Depositario. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia del rendiconto e della relazione semestrale, dopo averne fatto richiesta a Fideuram S.p.A..

ART. 11 - FORO COMPETENTE

1. Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti, la Società di Gestione e/o depositario, si applicano le norme vigenti in materia di Foro Competente.